

(N. 1902)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1957 (V. Stampato n. 1119)

d'iniziativa dei Deputati DI GIACOMO, AGRIMI, AIMI, ALBARELLO, ALBIZZATI, ALLIATA di Montereale, AMADEI, AMATO, AMENDOLA Pietro, AMICONI, ANDÒ, ANGELINI Ludovico, ANGELUCCI Mario, ANGIOY, ASSENATO, AUDISIO, BALLESI, BARBERI Salvatore, BARDANZELLU, BARDINI, BARESI, BARONTINI, BASILE, BEI CIUFOLI Adele, BELOTTI, BELTRAME, BENSI, BERARDI, BERLINGUER, BERNIERI, BETTINOTTI, BETTIOL Giuseppe, BETTOLI, BIANCHI CHIECO Maria, BIGI, BIGIANDI, BOGONI, BONFANTINI, BONOMELLI, BORELLINI Gina, BOTTONELLI, BOZZI, BREGANZE, BRODOLINI, BUFARDECI, BUZZELLI, CACCIATORE, CACCURI, CAIATI, CALANDRONE Giacomo, CALASSO, CANTALUPO, CAPALOZZA, CAPPONI BENTIVEGNA Carla, CAPRARA, CARAMIA, CARCATERA, CAROLEO, CARONIA, CAVALIERE Alberto, CAVALIERE Stefano, CAVALLARI Vincenzo, CAVALLARO, CAVAZZINI, CECCHERINI, CERRETI, CERVELLATI, CERVONE, CHIARINI, CHIAROLANZA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, CLOCCHIATTI, CODACCI PISANELLI, COGGIOLA, COLITTO, COMPAGNONI, CONCAS, CONCETTI, CORBI, CORONA Achille, CORONA Giacomo, COTELLESA, COTTONE, COVELLI, CREMASCHI, CURTI, DANIELE, DANTE, DE FRANCESCO, DEGLI OCCHI, DE LAURO MATERA Anna, DELCROIX, DEL FANTE, DELLA SETA, DEL VECCHIO GUELFI Ada, DEL VESCOVO, DE MARTINO Carmine, DE MARTINO Francesco, DE MARZI, DE MEO, DE VITA, DIAZ Laura, DI NARDO, DI PAOLANTONIO, DI PRISCO, DUCCI, DUGONI, ELKAN, ENDRICH, FABRIANI, FAILLA, FARALLI, FERRARI Francesco, FERRARI Riccardo, FERRERI, FERRI, FILOSA, FIORENTINO, FLOREANINI Gisella, FOA, FODERARO, FRANZO, GALLICO SPANO Nadia, GASPARI, GATTI CAPORASO Elena, GERACI, GEREMIA, GIACONE, GIANQUINTO, GIOLITTI, GITTI, GORINI, GORRERI, GRAZIADEI, GRECO, GREZZI, GRIFONE, GUADALUPI, GUGGENBERG, GULLO, HELFER, INFANTINO, JACOPONI, LA MALFA, LA SPADA, L'ELTORE, LENOCI, LEONE, LIZZADRI, LOMBARDI Carlo, LOMBARDI Ruggero, LOMBARI, LOPARDI, LOZZA, LUZZATTO, MAGLIETTA, MAGNANI, MALAGODI, MALVESTTI, MANIERA, MARANGONE Vittorio, MARCHESI, MARCHIONNI Renata, MARTUSCELLI, MARZANO, MARZOTTO, MASINI, MASSOLA, MASTINO DEL RIO, MATARAZZO, MATTEOTTI Giancarlo, MATTEOTTI Gian Matteo, MERENDA, MERIZZI, MESSINETTI, MEZZA Maria Vittoria, MICHELI; MINASI, MONTAGNANA, MONTE, MUSCARIELLO, MUSOLINO, MUSOTTO, NAPOLITANO Giorgio, NATALI, NATTA, NEGRARI, NENNI Giuliana, NOCE Teresa, PAGLIUCA, PAJETTA Gian Carlo, PEDINI, PELOSI, PERTINI, PETRUCCI, PIERACCINI, PIGNI, PINO, PINTUS, POLLASTRINI Elettra, PRIORE, RAFFAELLI, RAVERA Camilla, REALI, RICCA, RICCIO, RIGAMONTI, ROASIO, RONZA, ROSATI, ROSELLI, ROSSI Paolo, RUBEO, SACCHETTI, SALA, SALIZZONI, SAMMARTINO, SAMPIETRO Giovanni, SAMPIETRO Umberto, SANSONE, SAVIO Emanuela, SCAPPINI, SCARASCIA, SCHIAVETTI, SCIORILLI BORELLI, SCOTTI Alessandro, SCOTTI Francesco, SECRETO, SEDATI, SEGNI, SELVAGGI, SEMERARO Gabriele, SEMERARO Santo, SILVESTRI, SIMONINI, SODANO, SORGI, SPALLONE, SPARAPANI, SPONZIELLO, TESAURO, TINZI, TITOMANLIO Vittoria, TONETTI, TROISI, TURCHI, TURNATURI, VILLANI, VILLELLI, VIVIANI Luciana, WALTER, ZAMPONI, ZANNERINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 MARZO 1957

Istituzione della provincia di Isernia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la provincia di Isernia, con capoluogo Isernia, comprendente i comuni dell'ex-circondario omonimo, e cioè: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Concacasale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Valcocchiarra, Monteroduni, Pesche, Pescolaniano, Pescopennataro, Pettoranello di Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avelana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Angelo in Grotte, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Art. 2.

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perchè siano costituiti gli organi e gli uffici della nuova Provincia, onde possano iniziare il loro funzionamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nello interesse della nuova Provincia, con deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

Art. 3.

Il personale della provincia di Isernia sarà tratto, in quanto possibile, da quello dell'attuale provincia di Campobasso.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dai Ministri competenti, potrà es-

sere fatto obbligo alle due Province molisane di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio.

Art. 5.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, sarà provveduto ad approvare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le Amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonchè a quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova Provincia, presso la prefettura ed altri organi di Campobasso e relativi a cittadini ed enti dei Comuni di cui all'articolo 1, passeranno, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Isernia.

Art. 7.

Il Consiglio provinciale in carica nella provincia di Campobasso sarà sciolto entro il termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Finchè non si sia provveduto alla costituzione dell'amministrazione ordinaria della provincia di Isernia, il Ministro dell'interno disporrà la gestione straordinaria a mezzo del commissario di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Art. 8.

Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni finanziarie, per porle in armonia con la nuova ripartizione provinciale del Molise.

Art. 9.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del personale e ad apportare, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla costruzione e all'arredamento degli edifici occorrenti per il funzionamento degli uffici

statali e dell'Amministrazione provinciale. Alla relativa spesa, prevista in lire 900 milioni, si provvederà con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario assegnati al provveditore delle Opere pubbliche di Napoli per i due esercizi finanziari posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.